

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 13 novembre 2009, n. 23969

Svolgimento del processo

M.T. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall'ufficio in relazione ad istanze di rimborso di quanto versato per IRAP in relazione agli anni dal 1998 al 2000.

L'intimata Amministrazione non ha svolto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. V.Z. con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto "In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, la quale, posta anche in relazione con l'assunzione da parte dell'Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dagli art. 10 e 11 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, spetta all'Agenzia l'esercizio di tutti i poteri processuali; pertanto, la proposizione dell'appello, dopo la predetta data, da parte (o nei confronti) dell'Agenzia, senza esplicita menzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell'estromissione di quest'ultimo, con l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello nei confronti dell'Agenzia è inammissibile se proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale, senza che possa essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, presupponendo siffatto provvedimento la sussistenza di una legittimazione passiva, sia pure concorrente, del Ministero stesso" (Cassazione civile, sez. trib., 16 aprile 2007, n. 9004).

Quanto al merito, è manifestamente fondato il motivo di ricorso che, pur qualificato anche come violazione di legge e corredato da quesito, è in realtà incentrato sostanzialmente sul difetto di motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio e consistente nella ritenuta esistenza di un'autonoma organizzazione facente capo al contribuente, esercente la professione di psicologo.

Posto invero che sono principi già enunciati dalla Corte quelli secondo cui "L'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Pertanto, non è soggetto passivo IRAP il ragioniere commercialista che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori di altro genere ma soltanto di beni strumentali di modesta entità" (Cassazione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3677), nonché "L'esatto senso da attribuire all'espressione 'autonomamente organizzata' non è di carattere soggettivo, che assoggetterebbe indistintamente tutti gli esercenti arti e

professioni all'IRAP, bensì di carattere oggettivo, costituente l'unica interpretazione costituzionalmente orientata, e che esclude la soggettività passiva ai fini IRAP del medico pediatra, convenzionato ASL, che non si avvalga di alcun dipendente o utilizzi beni strumentali limitati" (Cassazione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3674) appare incongrua la motivazione dell'impugnata decisione che ritiene sussistente un'autonoma organizzazione pur in assenza di apporto dell'opera di terzi e in presenza di beni modesti (due PC, un cellulare, un fax e un'autovettura ad uso promiscuo professionale e personale) senza spiegare perché gli stessi eccedano, in base all'*id quod plerumque accidit*, la normale indispensabile dotazione.

L'accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto accolta la domanda introduttiva del contribuente.

L'epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accoglie quello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva della contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.